CAMERA DEI DEPUTATI N. 2538

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BOATO

Presentata il 30 marzo 1988

Norme igieniche per la vendita e la somministrazione del pane ed altri alimenti non pre-confezionati

COLLEGHI DEPUTATI ! — In molti comuni italiani l'aumentata sensibilità igienistica e sanitaria dei cittadini e dei sindaci ha portato a introdurre nei « regolamenti comunali di igiene » norme che sembrano ovvie e frutto del buon senso comune, ma che pure non sono ancora applicate nella maggior parte del territorio nazionale. Per ovviare a questa difformità di situazione che rendono l'Italia una serie di piccole repubbliche autonome e i cittadini più o meno esposti a infezioni e malattie infettive, sollecitati anche dalle associazioni dei consumatori, ci sembra utile proporre alcuni articoli di legge che si ricollegano al testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e che uniformerebbero il comportamento a livello nazionale.

È ovvio che sollecitare il rispetto dell'applicazione di tali norme spetterà alle unità sanitarie locali e ai cittadini stessi, dato che troppe volte norme legislative restano inapplicate. Ma forse in questo settore la sensibilità dei cittadini e dei commercianti è più avanzata di quella dei legislatori.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ove viene venduto pane sfuso è necessario sia distinto il ruolo dell'inserviente che manipola il denaro. Ove operi un solo addetto, esso deve evitare il contatto diretto del pane e utilizzare sempre apposite pinze, che dovranno essere disinfettate almeno quotidianamente.

ART. 2.

1. I negozianti che vendano affettati e formaggi che vengono tagliati con affettatrice devono evitare il contatto delle mani con le fette da apporre sulle confezioni per il cliente; devono sempre utilizzare opportune pinze, che dovranno essere disinfettate almeno quotidianamente.

ART. 3.

1. Nei ristoranti il pane che viene presentato in tavola ai consumatori deve essere ermeticamente confezionato e deve riportare sulla confezione data di confezionamento e indirizzo del produttore. Nei *self-service* e mense ove il pane viene prelevato dal consumatore da appositi scaffali, esso deve essere riparato e chiuso entro gli scaffali stessi. Deve essere ridotta al minimo l'apertura per il prelievo del prodotto. Il contenitore del pane va mantenuto pulito e disinfettato quotidianamente.

ART. 4.

1. Per chi non rispetta le norme di cui agli articoli precedenti è prevista una ammenda di lire 500.000. In caso di recidiva l'ammenda viene raddoppiata.